

**COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
COMUNE DI GALEATA
COMUNE DI SANTA SOFIA**
Provincia di Forlì-Cesena

Allegato A alla deliberazione C.C.
n. 65 del 30/9/2003



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.12
ALLOGGI PER ANZIANI SITI IN VIA UNITA' D'ITALIA
N.49 A SANTA SOFIA**

Art.1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di ingresso nella struttura "Casa per anziani San Vincenzo de Paoli" mediante assegnazione di monolocali o bilocali di seguito chiamati per semplicità alloggi, ubicati in Santa Sofia, via Unità d'Italia, 49, di proprietà dei comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia, in conformità a quanto stabilito dalle deliberazioni del consiglio regionale n. 415 del 18.9.1996, n. 438 del 9.10.1996 e della giunta regionale n. 270 del 22.2.2000.

L'assegnazione degli alloggi, la loro gestione e l'erogazione dei servizi minimi di base agli utenti, da definire con successivo atto, è affidata alla Casa per anziani S. Vincenzo de' Paoli di Santa Sofia, da ora in avanti denominata Casa per anziani.

L'assegnazione di tali alloggi si configura a tutti gli effetti come ricovero stabile in strutture residenziale come indicato all'art. 6 comma 4 della legge 328 dell'8.11.2000.

Art.2
Requisiti per l'assegnazione

I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

- a) essere cittadini, soli o in coppia, di età non inferiore a 60 anni, ovvero in condizioni di invalidità permanente o nelle condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 del 1994;
- b) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;
- c) residenza anagrafica e domicilio in uno dei comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia;
- d) non titolarità dei componenti il nucleo di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nei comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia.

E' considerato adeguato l'alloggio con almeno un vano, esclusi cucina e servizi.

E' considerato inadeguato l'alloggio - e per non più di uno - di cui il richiedente o l'altro componente il nucleo è comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare stesso.

E' considerato, altresì, inadeguato l'alloggio di proprietà o comproprietà del richiedente o dell'altro componente il nucleo familiare, qualora lo stesso alloggio non possa essere utilizzato in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti.

E' considerato, infine, non adeguato l'alloggio che risulti fatiscente da certificato rilasciato dal comune o che non consenta l'accesso e/o l'agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo familiare, che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi dello stato o della regione e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro.
Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata prima della scadenza del bando, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato ai sensi del D.Lgs.109/1998 e successive modificazioni e integrazioni (ISE e ISEE);
- g) non aver ceduto in tutto o in parte -fuori dei casi previsti dalla legge- l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- h) non aver occupato abusivamente un alloggio di E.R.P.;
- i) essere autosufficiente (in caso di coppia almeno uno dei due), cioè in grado di provvedere alla cura della propria persona e di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto

determinante di altri (art. 2, comma 2, della L.R. 5/1994). La suddetta condizione può essere accertata dall'U.V.G.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, ovvero il nucleo fondato sulla stabile convivenza more uxorio, ovvero il nucleo costituito da fratelli o parenti entro il 1° grado. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art.3

Criteri generali di determinazione del punteggio

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 100 (cento) punti, suddivisi in quattro categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

1. condizioni soggettive punti 30;
2. condizioni di disagio sociale punti 20;
3. condizioni oggettive punti 25;
4. condizioni economiche punti 25.

Art.4

Punteggi di selezione della domanda

CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo punti 30 su 100)

- A-1 Nucleo con ultra settantenni punti 8
Nucleo con ultra settantacinquenni punti 12
E' sufficiente che uno dei due abbia superato tali limiti.
- A-2 Presenza nel nucleo richiedente di persona con handicap
- invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994) punti 18
 - invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100% punti 12
 - invalidità pari o superiore al 50% ed inferiore al 67% punti 6
- Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o handicappata, la cui condizione sia riconosciuta dalla competente commissione A.usl.

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 20 su 100)

- B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di stato di abbandono e/o gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura) punti 15
- B-2 Nucleo con gravi problemi relazionali (già in carico ai servizi sociali) punti 10
- B-3 Nucleo con componente affetto da gravi patologie comportanti l'assistenza domiciliare. punti 5

Le situazioni specificate ai punti B-1, B-2 e B-3 devono essere attestate da apposite relazioni dei servizi sociali del comune.

I punteggi specificati ai punti B-1 e B-2 non sono tra loro cumulabili.

CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo punti 25 su 100)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:

C-1 entro 12 mesi	punti 18
C-2 oltre 12 mesi	punti 9
C-3 sistemazione precaria comportante grave disagio abitativo, accertata dall'autorità competente, determinatasi a seguito di sfratto eseguito	punti 18
C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 7
C-5 perdita dell'alloggio per separazione giudiziale	punti 7
C-6 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di portierato/custodia a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni	punti 5
C-7 sistemazione precaria procurata (da oltre due anni) dall'amministrazione comunale, direttamente o tramite agenzie o altri soggetti da essa individuati	punti 15
I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'amministrazione comunale attesti che si tratta di soggetti assistiti e in situazione di grave difficoltà economica.	
I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 e C-7, non sono cumulabili tra loro e con il C-8.	
C-8 alloggio anti-igienico	punti 5
L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente Ausl che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.	
C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo	punti 5
C-10 sovraffollamento, cioè oltre gli standard	punti 2

CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo punti 25 su 100)

D-1 reddito ISEE	0/20
(da attribuire per fasce di reddito ISEE)	
da 10.000,00 a 13.000,00 euro	punti 4
da 7.000,00 a 9.999,00 euro	punti 8
da 4.000,00 a 6.999,00 euro	punti 13
inferiore a 4.000,00 euro	punti 15
D-2 incidenza del canone sul reddito ISE al lordo della franchigia	
dal 15% al 24,9%	punti 2
dal 25% al 34,9%	punti 4
dal 35% al 44,9%	punti 6
dal 45% al 54,9%	punti 8
dal 55%	punti 10

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare le stesse facendo valere le condizioni sopravvenute.

Art.5 Prevalenza nella graduatoria

A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di prevalenza:

- anzianità del richiedente o altro componente il nucleo;
- grado di invalidità del richiedente o altro componente il nucleo;
- reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

Art.6

Graduatoria e pubblicità del bando

Le domande di assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una graduatoria aperta, aggiornata di norma con periodicità semestrale.

La prima graduatoria viene formata a seguito di apposito bando pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all'albo pretorio della casa per anziani e dei comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia, oltre che inserito nei siti Web degli stessi enti.

Contemporaneamente viene assicurata al bando la massima diffusione con tutti i mezzi ritenuti idonei.

Art.7

Contenuto del bando

Il bando di concorso deve contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento, in conformità alle sopraccitate delibere regionali;
- b) i criteri sulla determinazione dei costi di concessione concordati con le amm.ni comunali;
- c) il termine non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorni per la presentazione delle domande;
- d) le modalità di presentazione delle domande.

Art.8

Contenuto della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Casa per anziani e da presentarsi nei termini fissati dal bando, deve indicare:

- a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente;
- b) la composizione del nucleo familiare richiedente, corredata dai dati anagrafici e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e successive modificazioni e integrazioni (ISE e ISEE);
- d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- f) la preferenza per l'assegnazione di un monolocale o bilocale.

Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la sussistenza (alla data della presentazione della domanda) a suo favore dei requisiti di cui art.2 del presente regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del D.P.R. 445/2000, la Casa per anziani accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio, con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso le pubbliche amministrazioni.

Le domande pervenute fuori dei termini fissati dal bando saranno inserite in graduatoria al primo aggiornamento utile.

Art.9

Raccolta delle domande. Formazione e pubblicazione della graduatoria

Le domande di assegnazione degli alloggi, in bollo, devono essere presentate a mano al protocollo della Casa per anziani, entro il termine inderogabile indicato nel bando. Le domande possono essere spedite tramite lettera raccomandata inviata entro il termine di scadenza del bando; in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservazione delle modalità stabilite dal bando è irricevibile.

Del pari sono escluse le domande non indicanti il reddito del nucleo familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.

Le domande, regolari, ma pervenute fuori dai termini fissati dal bando saranno inserite in graduatoria al primo aggiornamento.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dal bando.

La Casa per anziani, sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede all'attribuzione dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.

Nella stessa graduatoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

E' facoltà della Casa per anziani e, sia in sede di istruttoria delle domande, sia in occasione della formulazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata dal concorrente.

E' altresì facoltà della medesima Casa per anziani disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal bando.

La graduatoria, come sopra formata, è pubblicata all'albo della Casa per anziani e dei comuni (e inserita nel sito web degli enti stessi) per 30 (trenta) giorni consecutivi e diviene definitiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della Casa per anziani, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione al responsabile amministrativo dell'ente che entro i successivi 15 (quindici) giorni si pronuncia in merito.

Nel caso in cui la pronuncia comporti modifica della graduatoria, il responsabile provvede alla nuova pubblicazione per 15 (quindici) giorni. Tale graduatoria costituisce provvedimento definitivo a far tempo dalla data di pubblicazione all'albo.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio la Casa per anziani accerta la sussistenza dei requisiti e la correttezza dei correlati punteggi, avvisando il richiedente e dandogli il termine di 10 (dieci) giorni per presentare eventuale ricorso.

I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e, pertanto, fino a tale data non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento, con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

La graduatoria conserva la sua efficacia salvo gli aggiornamenti periodici.

Art.10

Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione

Il responsabile amministrativo della Casa per anziani, in sede di assegnazione degli appartamenti, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il

punteggio, previa acquisizione, tramite i propri uffici e delle altre pubbliche amministrazioni, della documentazione necessaria.

Qualora il suddetto accerti la non sussistenza dei requisiti o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione al medesimo che provvede al suo esame.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

La Casa per anziani espleta in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

Art.11

Scelta e consegna degli alloggi

La Casa per anziani informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale è indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato o persona da questi delegata deve presentarsi per l'accettazione dell'appartamento assegnatogli.

Qualora l'interessato non possa presentarsi nei giorni indicati, per motivi ritenuti giustificati dalla Casa per anziani, la scelta dell'appartamento dovrà essere effettuata comunque entro 10 (dieci) giorni da quello in precedenza indicato dall'ente.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati dalla Casa per anziani.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dalla Casa per anziani, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione degli appartamenti che si renderanno successivamente disponibili.

In caso di mancata presentazione del richiedente o di non accettazione dell'alloggio assegnatogli, la Casa per anziani esclude il richiedente dalla graduatoria.

Il responsabile amministrativo, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del responsabile amministrativo, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle chiavi, salvo proroga concessa dal responsabile amministrativo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva decadenza dalla graduatoria.

Art. 12

Costi per l'assegnatario

L'assegnazione da parte della struttura di un alloggio comporta per l'assegnatario l'obbligo di corrispondere alla Casa per Anziani una quota mensile comprensiva dei seguenti elementi:

- a) concessione amministrativa monolocale o bilocale
- b) monitoraggio dell'ospite da parte della struttura con possibilità di semplici interventi su richiesta
- c) gestione e pulizia degli spazi comuni
- d) manutenzione ordinaria
- e) interventi di assistenza domiciliare per limitati periodi
- f) spese derivanti da utenze

L'onere di concessione di cui al precedente punto a) sarà determinata annualmente dalla Casa per Anziani in accordo con i comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia.

Art. 13
Mobilità da alloggi ERP

L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nei comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia, può richiedere la mobilità in un alloggio per anziani di cui al presente regolamento per l'inidoneità dell'alloggio occupato, a garantire normali condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di cura e assistenza, a condizione che l'alloggio di edilizia residenziale occupato ritorni nella disponibilità del comune.

Il richiedente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione, di cui al precedente art. 2.

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Requisiti per l'assegnazione	pag. 1
Art. 3 Criteri generali di determinazione del punteggio	pag. 2
Art. 4 Punteggi di selezione della domanda	pag. 2
Art. 5 Prevalenza nella graduatoria	pag. 3
Art. 6 Graduatoria e pubblicità del bando	pag. 4
Art. 7 Contenuto del bando	pag. 4
Art. 8 Contenuto della domanda	pag. 4
Art. 9 Raccolta delle domande. Formazione e pubblicazione della graduatoria	pag. 4
Art. 10 Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione	pag. 5
Art. 11 Scelta e consegna degli alloggi	pag. 6
Art. 12 Costi per l'assegnatario	pag. 6
Art. 13 Mobilità da alloggi ERP	pag. 7